

REGOLAMENTO PER L'ESAME DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ISTITUZIONE DI COMMISSIONI DI VALUTAZIONE PRELIMINARE

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 4522 DEL 10/11/2008

Al fine di procedere alla valutazione delle domande ammissive al Gratuito Patrocinio per le materie di competenza dei consigli dell'ordine degli avvocati, in vista dell'assunzione della relativa delibera consiliare, il Consiglio dell'Ordine - in seduta plenaria - istituisce una o più Commissioni composte da Consiglieri dell'Ordine per la verifica della sussistenza dei requisiti formali delle Istanze presentate dagli interessati.

II

Ogni Commissione può essere composta da un numero massimo di 6 (sei) Consiglieri indicati dal Presidente del Consiglio.

Delle Commissioni non possono far parte il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

III

Il Consiglio dell'Ordine, nella stessa seduta istitutiva della(e) Commissione(i), delega la(e) stessa(e) a verificare la sussistenza dei requisiti formali delle domande di ammissione al Gratuito Patrocinio presentate dagli interessati affinché ne riferisca(ano) al Consiglio per la delibera finale.

IV

A tal fine il Presidente del Consiglio dispone che la Segreteria dell'Ordine rimetta senza ritardo alla Commissione le istanze di ammissione al Gratuito Patrocinio presentate.

V

Le istanze devono essere presentate dagli interessati corredate dei documenti e delle dichiarazioni previste per legge presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati.

All'atto della presentazione la Segreteria attesta l'avvenuto deposito mediante apposizione sulla domanda del timbro dell'Ordine e della data di presentazione. La Commissione riferisce al Consiglio nel corso della prima seduta utile successiva alla assegnazione dei pareri.

In quella sede il Consiglio delibera.

Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal Consigliere Segretario.

VI

La Commissione per l'esame delle istanze si riunisce di regola nello stesso giorno nel quale è fissata convocazione ordinaria di Consiglio antecedentemente la celebrazione dello stesso, salva diversa disposizione assunta in accordo dai suoi componenti.

In ogni caso le istanze presentate possono essere scrutinate anche dal singolo componente la Commissione, il quale ne riferisce agli altri in sede di riunione.

Le attività della Commissione non sono documentate che per il tramite delle risultanze del verbale della seduta di Consiglio dell'Ordine nella quale le domande di ammissione al Gratuito Patrocinio vengono discusse per la deliberazione.

VII

La Commissione, fatti salvi i poteri integrativi di accertamento previsti per legge, esamina le istanze e se le ritiene regolari ovvero non ammissibili o non ricevibili sotto il profilo formale esprime il relativo parere al Consiglio.

VIII

Qualora dall'esame delle istanze risultassero irregolarità o carenze formali emendabili dall'interessato la Commissione può (a discrezione) richiedere a questi le integrazioni o le rettifiche necessarie alla regolarità della domanda.

A tal fine la Commissione senza formalità restituisce il fascicolo con l'indicazione delle carenze alla Segreteria che ne dà comunicazione informale all'interessato.
L'istanza, eventualmente emendata e/o integrata, viene in ogni caso riesaminata per la definitiva deliberazione entro la prima riunione successiva del Consiglio dell'ordine.